



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 290 del 26 giugno 2026

PRESENTATA DAI CONSIGLIERI

**MITRANO, TRIPODI, DELLA CASA, SIMEONI,
CANGEMI e CAPOLEI**

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PEDAGOGIA SCOLASTICA

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IX – IV - VII

ALTRI PARERI RICHIESTI:



Proposta di legge regionale concernente:

“Istituzione del Servizio di pedagogia scolastica”

Di iniziativa del consigliere: COSMO MITRANO

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 24/06/2026 15:35:18

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 25/06/2026 11:17:06

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 25/06/2026 11:02:12

Firmato digitalmente da:
Orlando Tripodi
Data: 25/06/2026 10:20:51

Firmato digitalmente da:
Giuseppe Emanuele Cangemi
Data: 25/06/2026 14:49:33

Firmato digitalmente da: Fabio
Capolei
Data: 25/06/2026 17:03:43

RELAZIONE

La presente proposta di legge istituisce il Servizio di pedagogia scolastica nella Regione Lazio quale strumento di supporto alle istituzioni scolastiche, agli studenti, alle famiglie e all'intera comunità educante, al fine di promuovere il benessere scolastico, l'inclusione e il successo formativo.

La proposta si inserisce nel quadro delle competenze regionali in materia di istruzione e diritto allo studio di cui all'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche sancito dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

La Regione Lazio, attraverso il Servizio di pedagogia scolastica, intende sostenere lo sviluppo della persona e la formazione degli studenti, promuovere l'inclusione scolastica, contrastare i fenomeni di dispersione scolastica e di povertà educativa e favorire il rafforzamento della dimensione educativa e formativa del sistema scolastico regionale.

Il Servizio di pedagogia scolastica è configurato come un insieme coordinato di attività educative, formative e preventive finalizzate al miglioramento della qualità dell'offerta formativa, al sostegno dell'autonomia scolastica, alla promozione della partecipazione attiva degli studenti e al rafforzamento delle comunità educanti.

Particolare rilievo assume la promozione della corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia, attraverso interventi di mediazione educativa, sostegno alla genitorialità e supporto ai processi relazionali che caratterizzano il percorso di crescita degli studenti.

La proposta prevede che il Servizio sia attuato mediante convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i pedagogisti iscritti all'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e progettuale delle scuole e favorendo forme di collaborazione tra più istituzioni scolastiche appartenenti al medesimo ambito territoriale.

Al fine di garantire il monitoraggio, il coordinamento e la diffusione delle buone pratiche educative, è inoltre istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per il Servizio di pedagogia scolastica.

La proposta può operare in rapporto di coordinamento e complementarità con il Servizio di psicologia scolastica istituito dalla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 3, nel rispetto delle specifiche competenze professionali attribuite al pedagogista e allo psicologo scolastico dalla normativa vigente.

L'intervento legislativo risponde all'esigenza, sempre più avvertita dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie, di rafforzare gli strumenti di prevenzione del disagio educativo e relazionale,

promuovere percorsi inclusivi e sostenere la qualità dei processi formativi, contribuendo alla costruzione di una scuola capace di rispondere efficacemente alle nuove sfide educative e sociali.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge comporta oneri finanziari connessi esclusivamente all'attivazione del Servizio di pedagogia scolastica presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, mediante la concessione di contributi finalizzati alla stipula di convenzioni con pedagogisti iscritti all'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative ai sensi della legge 15 aprile 2024, n. 55.

La quantificazione degli oneri è stata effettuata secondo criteri prudenziali e tenendo conto della natura progressiva e graduale dell'attuazione del Servizio, in coerenza con le disponibilità finanziarie regionali e con l'obiettivo di consentire una prima fase di sperimentazione seguita da una successiva estensione territoriale degli interventi.

In particolare, è stato stimato che, in una fase iniziale, l'attivazione del Servizio possa interessare prioritariamente le istituzioni scolastiche caratterizzate da maggiori criticità educative e formative, con particolare riferimento ai contesti nei quali risultano maggiormente presenti fenomeni di dispersione scolastica, povertà educativa, disagio relazionale e fragilità socio-culturale.

Lo stanziamento pari a euro 500.000,00 per l'anno 2027 è finalizzato a consentire l'avvio del Servizio mediante il finanziamento di progetti educativi e convenzioni professionali attivati dalle istituzioni scolastiche, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e progettuale. Tale importo è stato determinato tenendo conto della necessità di garantire una prima diffusione territoriale del Servizio e di acquisire elementi utili alla valutazione della sua efficacia organizzativa e funzionale.

Lo stanziamento pari a euro 800.000,00 per l'anno 2028 è destinato al consolidamento e all'ampliamento del Servizio sull'intero territorio regionale, in considerazione del prevedibile incremento delle richieste provenienti dalle istituzioni scolastiche e dell'esigenza di rafforzare gli interventi di supporto pedagogico, inclusione scolastica, orientamento educativo, sostegno alla genitorialità e prevenzione della dispersione scolastica.

La quantificazione delle risorse è stata effettuata ipotizzando un contributo medio regionale differenziato in relazione alla dimensione delle istituzioni scolastiche, al numero degli studenti coinvolti e alla tipologia delle attività previste, consentendo il finanziamento di un numero significativo di interventi senza determinare effetti strutturali permanenti sul bilancio regionale.

La presente proposta di legge non prevede l'istituzione di nuovi uffici regionali né l'assunzione di personale aggiuntivo.

L'articolo 6, concernente il Comitato regionale per il Servizio di pedagogia scolastica, non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, essendo espressamente prevista la gratuità della partecipazione ai lavori e alle attività del Comitato e l'assenza di compensi, indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese comunque denominati.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, quantificati in euro 500.000,00 per l'anno 2027 e in euro 800.000,00 per l'anno 2028, si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito del Programma 06 «Servizi ausiliari all'istruzione» della Missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», Titolo 1 «Spese correnti», della voce denominata «Spese per il Servizio di pedagogia scolastica», mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al Programma 03 «Altri fondi» della Missione 20 «Fondi e accantonamenti».

Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri si provvede mediante gli stanziamenti autorizzati dalle rispettive leggi regionali di bilancio.

All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge possono altresì concorrere, nel rispetto della normativa vigente e della programmazione regionale, le risorse del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027, con particolare riferimento alle misure finalizzate all'inclusione sociale, al contrasto della dispersione scolastica, alla riduzione della povertà educativa e al rafforzamento dei servizi educativi e formativi.

Sintesi degli articoli:

Articolo 1 Definisce le finalità della legge.

Articolo 2 Disciplina il Servizio di pedagogia scolastica e ne individua gli obiettivi.

Articolo 3 Definisce le attività del Servizio.

Articolo 4 Disciplina le modalità di attuazione.

Articolo 5 Prevede la concessione di contributi regionali.

Articolo 6 Istituisce il Comitato regionale per il Servizio di pedagogia scolastica.

Articolo 7 Demanda alla Giunta regionale l'adozione del regolamento attuativo.

Articolo 8 Disciplina il coordinamento con il Servizio di psicologia scolastica.



Articolo 9 Reca le disposizioni finanziarie.

Articolo 10 Disciplina l'entrata in vigore.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute in materia di istruzione di cui all'articolo 117 della Costituzione e del principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, sostiene lo sviluppo della persona e la formazione degli studenti, supporta le istituzioni scolastiche e le famiglie, promuove l'inclusione e contrasta i fenomeni di dispersione scolastica e di povertà educativa.
2. La Regione promuove il rafforzamento della dimensione educativa e formativa del sistema scolastico regionale e favorisce la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

Art. 2

(Servizio di pedagogia scolastica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, disciplina con la presente legge, il Servizio di pedagogia scolastica, di seguito denominato Servizio, configurato come l'insieme coordinato delle attività pedagogiche, educative e formative rivolte al sostegno dei processi di apprendimento, formazione e sviluppo della comunità scolastica.
2. Il Servizio è finalizzato a:
 - a) contribuire al miglioramento della qualità dell'offerta educativa formativa;
 - b) sostenere nel rispetto della loro autonomia le istituzioni scolastiche nell'esercizio delle loro attività formative, didattica e progettuali;
 - c) promuovere l'inclusione scolastica, la prevenzione della dispersione scolastica e il contrasto alla povertà educativa;
 - d) favorire la partecipazione attiva degli studenti e sostenere il ruolo educativo e formativo delle istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia;
 - e) promuovere la corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

Art. 3
(Attività del Servizio)

1. Il Servizio contribuisce, d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia, al potenziamento, in particolare delle seguenti attività:
 - a) consulenza pedagogica educativa e formativa;
 - b) predisposizione di progetti finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica, della povertà educativa;
 - c) elaborazione di percorsi rivolti a soggetti che presentano esigenze educative e formative specifiche.
 - d) supporto ai dirigenti scolastici e al personale scolastico nella gestione educativa e delle relazioni con le famiglie;
 - e) attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti e del personale scolastico su tematiche inerenti agli aspetti pedagogici, educative e formative;
 - f) mediazione educativa e sostegno alla genitorialità;
 - g) orientamento scolastico e continuità educativa.
2. Le attività del Servizio sono realizzate nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4
(Attuazione del Servizio)

1. Il Servizio è attuato attraverso convenzioni tra le istituzioni scolastiche e i pedagogisti iscritti all'Albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici di cui all'articolo 5 della legge 15 aprile 2024 n. 55 "*Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali*", scelti nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto della normativa vigente nonché, delle linee guida definite dal regolamento di cui all'articolo 7.
2. Gli interventi possono essere attuati anche in forma aggregata tra istituzioni scolastiche appartenenti al medesimo ambito territoriale definito dal regolamento regionale di cui all'articolo 7.

Art. 5
(Contributi regionali)

1. La Regione promuove il Servizio mediante la concessione alle istituzioni scolastiche di contributi alle istituzioni scolastiche per l'attuazione del Servizio.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono definiti dal regolamento di cui all'articolo 7.
3. Le istituzioni scolastiche possono altresì attivare ulteriori progetti educativi, pedagogici e di apprendimento assumendo a proprio carico i relativi oneri.

Art. 6

(Comitato regionale per il Servizio di pedagogia scolastica)

1. Presso la Giunta regionale è istituito il Comitato regionale per il Servizio di pedagogia scolastica, di seguito denominato “Comitato per il Servizio”, con funzioni di monitoraggio, indirizzo, coordinamento e diffusione delle attività del Servizio.
2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, nomina i componenti del Comitato per il Servizio, che è coordinato e presieduto dall’Assessore regionale competente in materia di istruzione o da un suo delegato.
3. Il Comitato per il Servizio è composto:
 - a) dal Presidente della Regione o da un suo delegato;
 - b) dall’Assessore regionale competente in materia di istruzione o da un suo delegato;
 - c) dal direttore della struttura regionale competente in materia o da un suo delegato;
 - d) da un rappresentante della Consulta regionale degli studenti, con incarico attribuito a rotazione annuale.
4. Possono altresì far parte del Comitato per il Servizio, previa specifica intesa con l’Ufficio scolastico regionale e con gli altri soggetti competenti:
 - a) un rappresentante del personale docente;
 - b) un rappresentante del personale ATA;
 - c) un rappresentante della dirigenza scolastica;
 - d) un rappresentante dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative di cui all’articolo 6 della L. 55/2024.
5. Il Comitato per il Servizio resta in carica fino al termine della legislatura e continua comunque a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento del nuovo Comitato.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua i compiti del Comitato per il Servizio; con regolamento interno sono disciplinate le modalità di organizzazione e di funzionamento del medesimo.
7. L’istituzione e il funzionamento del Comitato per il Servizio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione ai lavori e alle attività del Comitato avviene esclusivamente a titolo gratuito e non dà luogo, in alcun caso, alla

corresponsione di emolumenti, compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese o altri benefici comunque denominati.

8. Il Comitato per il Servizio, d'intesa con l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, può promuovere e valutare la programmazione di iniziative ed eventi formativi finalizzati allo sviluppo, alla qualificazione e alla diffusione di buone prassi professionali nell'ambito del Servizio.

Art. 7

(Regolamento regionale di attuazione)

1. La Giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, adotta il regolamento regionale di attuazione del Servizio.
2. Il regolamento disciplina:
 - a) gli schemi tipo delle convenzioni;
 - b) le linee guida operative;
 - c) l'ambito territoriale di riferimento;
 - d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
 - e) le modalità di monitoraggio del Servizio;
 - f) le modalità operative di raccordo e coordinamento tra il Servizio di pedagogia scolastica e il Servizio di psicologia scolastica ai sensi dell'articolo 8.
 - g) l'eventuale fase sperimentale.

Art. 8

(Coordinamento con il Servizio di psicologia scolastica)

1. Il Servizio di pedagogia scolastica può operare in coordinamento e complementarità con il Servizio di psicologia scolastica attuato ai sensi dalla legge regionale 11 febbraio 2026, n. 3, “*Servizio di psicologia scolastica*”.
2. Il pedagogo e lo psicologo scolastico collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze, alla promozione del benessere scolastico, dell'inclusione e del successo formativo degli studenti.
3. Il regolamento di cui all'articolo 7 definisce le modalità operative di raccordo e coordinamento tra i Servizi di cui al comma 1.

Art. 9
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l'istituzione nel programma 06 «*Servizi ausiliari all'istruzione*» della missione 04 «*Istruzione e diritto allo studio*», titolo 1 «*Spese correnti*», della voce di spesa denominata «*Spese per il Servizio di pedagogia scolastica*», con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per l'anno 2027 e a euro 800.000,00 per l'anno 2028, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel fondo speciale di cui al programma 03 «*Altri fondi*» della missione 20 «*Fondi e accantonamenti*».
2. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri si provvede a valere sugli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio regionale.
3. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse concernenti il Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.